



COMUNE DI BREMBATE

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016)

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 164 del 29-12-2016

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Costituzione e gestione del Fondo - F

Articolo4 - Gruppo di Lavoro

Articolo 5 - Atto di incarico

Articolo 6 - Informazione e pubblicità

Articolo 7 - Rapporti con altri enti pubblici

Articolo 8 - Calcolo del Fondo per l'innovazione - FI

Articolo 9 - Calcolo del Fondo per le funzioni tecniche – FFT e ripartizione tra i dipendenti

Articolo10 - Liquidazione

Articolo11- Entrata in vigore

Articolo12 - Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

“2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le

infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.”

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016: “Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.”

Infine l'art. 102 c. 6 D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: “*Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le*

stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) “PROGETTO”: il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l’opera o lavoro pubblico.
- B) “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (RUP) di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Responsabile del servizio, l’entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C) “PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) “COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all’articolo 9, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E) “COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all’articolo 102 D.Lgs. 50/2016.
- F) “GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all’articolo 4.
- G) “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all’allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- H) “FONDO” (F): Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016.
- I) “FONDO PER FUNZIONI TECNICHE” (FFT): parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo) - comma 3 articolo 113 del D.Lgs. 50/2016;
- J) "FONDO PER LE INNOVAZIONI" (FI): parte del Fondo destinata alle innovazioni (20% del Fondo) - comma 4 articolo 113 del D.Lgs. 50/2016;

Articolo 3

Costituzione e gestione del Fondo - F

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori servizi e forniture che trovano imputazione sul titolo secondo del bilancio comunale.

Pertanto all'interno di ogni singolo quadro economico dell'intervento approvato, il 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, viene stanziato per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1 aprile 1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004.

Articolo 4 Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi articolo 7), secondo i seguenti criteri:

- ✓ limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- ✓ specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La consistenza del Gruppo di Lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Settore competente, sentito il Responsabile del Procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'articolo 5.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Articolo 5 Atto di incarico

Nell'atto di incarico viene:

1. individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;

2. individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
3. prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno al Settore sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Responsabile del Settore che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Responsabile del Settore competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto all'articolo 10.

Articolo 6

Informazione e pubblicità

L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 7

Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; questi parteciperanno alla ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Articolo 8

Calcolo del Fondo per l'innovazione – (FI)

Il 20% del FI, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri

finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di:

- ✓ beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- ✓ implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Articolo 9

Calcolo del Fondo per le Funzioni Tecniche (FFT) e ripartizione tra i dipendenti

L'80% del Fondo (F) costituisce il Fondo per le funzioni tecniche (FFT) e viene stanziato come descritto al precedente art. 3.

La ripartizione del Fondo per le Funzioni Tecniche tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

1. verifica preventiva dei progetti di lavori	5 %
2. responsabilità del procedimento - RUP	50%
3. predisposizione e controllo procedure di bando	10%
4. direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione	10%
5. collaudo e/o certificazione di regolare esecuzione	5 %
6. collaboratori interni	20%

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di programmazione della spesa per gli investimenti e l'esecuzione dei contratti pubblici.

Nel caso una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale sarà pari a zero e la relativa somma costituirà economia.

La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro, per scelte e motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, non inficia l'erogazione dell'incentivo limitatamente alle attività eseguite.

L'incentivo è dovuto anche nel caso di eventuali varianti ammissibili, nel qual caso l'incentivo andrà calcolato sul relativo importo.

La ripartizione del FFT è operata dal Responsabile di Settore competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Articolo 10

Liquidazione

La liquidazione del FFT di cui sopra avviene a fine lavori, salvo il caso di mancata realizzazione dell'intervento indipendente dal personale incaricato, nel qual caso il momento della liquidazione sarà da valutarsi di volta in volta.

Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il FFT, viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, il FFT viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; qualora ciò si verificasse, la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Articolo 11 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016^[1] e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile 2016.

Articolo 12 **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.

^[1]Deliberazione Corte dei Conti - sezione delle Autonomie n. 18 del 2 maggio 2016 ed anche delibera 11/2015 del 24 marzo 2015, che ha superato la diatriba di interpretazione tra le varie sezioni regionali di controllo (Lombardia 13 novembre 2014 n. 300, Basilicata 12 febbraio 2015 n. 3, Emilia Romagna n. 183/2014), sorte a seguito delle modifiche al Fondo incentivante del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..